

## Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, con effetto dall'esercizio 1911-12, tenendo conto delle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

APRILE. Non voglio parlare, ma soltanto rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, perchè ritengo, e credo che riterrà la Camera, che fermandoci al punto in cui l'articolo dice: « con effetto dall'esercizio 1911-12 » non ci può essere ombra di dubbio che, al momento in cui la legge è sanzionata, essa vada applicata anche ai processi in corso. Mi pare quindi che sia inutile il dirlo.

E ciò anche perchè non mi sembra nè opportuno, nè dignitoso che il potere legislativo intervenga nei processi in corso per qualsiasi ragione.

Poichè dunque tutti siamo d'accordo che la legge andrà in vigore al momento in cui sarà sanzionata e terrà conto dei processi in corso, non vi è alcun motivo per dirlo; e quindi spero che il ministro vorrà consentire a togliere dall'articolo le ultime parole, che ho accennate.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha proposto a quest'articolo il seguente emendamento: « Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche ai dibattimenti in corso, tenendo conto delle udienze già tenute ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerlo.

CANEVARI. Veramente ho già svolto il mio emendamento nella discussione generale, ed attendo ora di sapere se l'onorevole ministro ne accoglie il concetto, che mi pare giusto; poichè, riconosciutasi la necessità di indennizzare i giurati anche nei processi in corso, mi pare logico e necessario che l'indennizzo venga concesso a partire dal primo giorno del dibattimento, come è stabilito per tutti gli altri capi, nel 1º articolo del disegno di legge.

Prego quindi l'onorevole ministro di esprimere in proposito il suo pensiero, augurandomi che vorrà accettare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole Canevari vuol sapere il mio pensiero intorno al

suo emendamento; ma basta che egli legga l'articolo 3 del disegno di legge ministeriale e vi troverà espresso con le stesse parole il concetto a cui egli s'ispira.

L'onorevole Aprile sostiene che non sia bene parlare dei processi in corso per evitare ogni sospetto che il Governo voglia esercitarvi una influenza qualsiasi. La ipotesi accennata non può aver fondamento.

Il fatto di una legge generale riguardante la indennità dei giurati, che trova naturalmente applicazione anche in processi in corso, non implica nessun intervento del potere politico nell'esercizio della funzione dei giurati; ma vale a mettere anche quelli che prestano l'opera loro in questi dibattimenti in condizione di avvalersi delle nuove disposizioni. Nell'intento di evitare ogni dubbio sulla interpretazione dell'articolo 2 proposto dalla Giunta generale del bilancio, io propongo, d'accordo col ministro del tesoro, di modificarlo così:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

Con questa formula sarà tolta ogni incertezza nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo, di cui do lettura: « Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 883-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

E iscritto per parlare l'onorevole Queirolo.

(Non è presente).